

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1363 del 16 settembre 2020

Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento si individuano i termini e le modalità per la gestione dei procedimenti di rilascio e di rinnovo dell'accreditamento istituzionale in fase di prima attuazione della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 dopo la novella legislativa di cui alla L.R. 24 gennaio 2020, n. 1. Inoltre si formulano particolari previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati o assimilabili che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e s.m.i. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8 ter e quater del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

Tale norma regionale rappresenta:

- la disciplina quadro che legittima la presenza nel sistema sanitario regionale (SSR) di erogatori privati di prestazioni sanitarie, che risultino, fra l'altro, funzionali agli indirizzi di programmazione regionale;
- lo strumento regionale di promozione dello sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo nel rispetto dei criteri di qualità dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria nonché di coerenza con la programmazione previsti dalla vigente normativa.

A - Scansione procedimentale e termine finale

La L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, all'art. 19 *quater* introdotto dalla recente novella dell'art. 12 della L.R. 24 gennaio 2020 n. 1, affida alla Giunta regionale il compito di stabilire "con proprio provvedimento, i termini di conclusione della procedura di rilascio e rinnovo dell'accreditamento". Considerata la complessità dell'articolazione del procedimento di accreditamento istituzionale che coinvolge plurimi soggetti istituzionali, come prevista dallo stesso art. 19 co. 1, si propone di fissare in 180 giorni il termine di conclusione del procedimento.

L'ambito di applicazione del presente provvedimento riguarda:

- soggetti che erogano prestazioni sanitarie, di competenza dell'U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento:

- erogatori di prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- case di cura;
- presidi di riabilitazione funzionale e ex art. 26 L. 833/78 (BC4 ai sensi della DGR 2501/2004);
- strutture intermedie (Unità Riabilitative Territoriali, Ospedali di Comunità e Hospice);
- unità di offerta rientranti nell'area della salute mentale (comprese unità di offerta dedicate ai disturbi alimentari e alla riabilitazione protetta di minori e adolescenti);
- trasporto e soccorso con ambulanza;
- stabilimenti termali;
- strutture accreditate al rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA.

- soggetti che erogano prestazioni socio sanitarie, di competenza della Direzione servizi sociali:

Area anziani:

- Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti;
- Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti;
- Stati Vegetativi Permanenti;
- Sezione Alta Protezione Alzheimer;

Area disabili

- RSA per persone con disabilità;
- Centro Diurno per persone con disabilità;
- Comunità Alloggio per persone con disabilità;
- CRGD Centro di riferimento per le gravi disabilità

Area minori:

- Comunità educativa riabilitativa per preadolescenti/adolescenti;
- Comunità educativa diurna che accoglie anche minori con disturbi psicopatologici;

Dipendenti da Sostanze d'abuso

- Servizi territoriali;
- Servizi di pronta accoglienza;
- Servizi ambulatoriali;
- Servizi semiresidenziali;
- Servizi residenziali

B - Procedimenti di rilascio e rinnovo. Determinazioni 2020.

Allo stato attuale, censite le domande di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale pervenute nel 2020, preso atto della normativa nazionale introdotta a seguito dell'insorgere e dell'evolversi dell'emergenza Covid-19 nonché delle conseguenti disposizioni organizzative determinate dalla necessità di attuare scelte di sanità pubblica volte a garantire le idonee misure di contenimento assunte dalla Regione Veneto e dal SSR, si ritiene opportuno formulare alcune determinazioni riferite alle modalità di gestione dei procedimenti di rilascio e di rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Si precisa che ai fini di detti procedimenti, sono da ritenersi assimilabili ai soggetti privati tutti quelli che non appartengono alla categoria dei soggetti pubblici che compongono il SSR inteso in senso stretto, formato da Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere e Istituto Oncologico Veneto. Quindi, rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento anche, a titolo di esempio, le I.P.A.B., le istituzioni di Comuni, le società a partecipazione pubblica e altri soggetti che, pur pubblici o a partecipazione pubblica, non rientrano nel SSR inteso in senso stretto, come sopra descritto.

In tale quadro, per l'anno 2020, si propone quanto segue:

B.1 Istanze di rilascio di accreditamento da parte di soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

L' art. 19 della L.R. n. 22/2002, al co.1 *quinquies*, prevede che le "istanze di rilascio di accreditamento riferite a nuovi soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sono presentate con cadenza triennale". In attuazione di detta previsione e in considerazione del fatto che nuovi accreditamenti sono già stati rilasciati a valere dal 2020, eventuali istanze di rilascio dell'accreditamento presentate nel 2020 saranno prese in considerazione nell'anno 2022, a valere dall'anno 2023, previa manifestazione di conferma di interesse e pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma.

Tale previsione riguarda sia strutture che erogano prestazioni sanitarie, sia strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie.

Si precisa che le istanze di rilascio di accreditamento ricomprendono le seguenti fattispecie:

- istanze di rilascio dell'accreditamento presentate da soggetti non accreditati col SSR;
- istanze di estensione dell'accreditamento presentate da soggetti già titolari di accreditamento istituzionale per ottenere l'accreditamento di nuove funzioni e/o nuove unità di offerta;
- istanze di ampliamento della capacità ricettiva già accreditata con l'aumento dei posti letto;
- istanze di variazione di livello assistenziale (ad es. da CTRP di tipo A a CTRP di tipo B).

In relazione alle istanze già presentate la restituzione dell'onere eventualmente già versato potrà essere richiesta ad Azienda Zero.

Sono fatte salve le procedure avviate o da avviare in coerenza con le previsioni programmatiche riferite a:

- strutture di ricovero private: nell'ambito dei procedimenti riferiti a tali strutture, si tiene conto delle domande agli atti e, quale eventuale integrazione delle stesse, dello schema riassuntivo delle funzioni oggetto di verifica sottoscritto dal legale rappresentante della struttura richiedente e trasmesso a cura di Azienda Zero in allegato al rapporto di verifica medesimo; ciò in considerazione del fatto che le domande sono state presentate prima della pubblicazione delle schede di dotazione ospedaliera disposta con la DGR 614/19;
- strutture intermedie che presentino domanda di rilascio di accreditamento in attuazione dei provvedimenti di programmazione regionale in materia;
- strutture di residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera privata dell'area della salute mentale, che presentino domanda di rilascio di accreditamento in attuazione dei provvedimenti di programmazione regionale in materia.

B.2 Istanze di rinnovo dell'accreditamento istituzionale, anno 2020.

Si propone che le strutture accreditate che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie in scadenza nell'anno 2020, ove non siano prorogate ai sensi di quanto di seguito previsto, presentino eventuale istanza di rinnovo entro il 15 ottobre 2020.

Il rinnovo sarà rilasciato in continuità con l'accreditamento attuale.

B.2.1 Istanze di rinnovo dell'accreditamento istituzionale riferite a soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni sanitarie. Determinazioni per l'anno 2020

Si propone la proroga fino al 31 dicembre 2021 della validità dell'accreditamento vigente in capo ai soggetti accreditati in scadenza nell'anno 2020 quali erogatori di prestazioni sanitarie ricompresi nelle categorie sopra indicate.

Si propone che la proroga proposta con riferimento ai soggetti accreditati al rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA sia subordinata al permanere dell'effettivo fabbisogno anche per l'anno 2021, come attestato a cura delle Aziende U.I.s.s.

Fanno eccezione a detta proposta di proroga della validità dell'accreditamento istituzionale:

- le case di cura private per cui la DGR 614 del 14 maggio 2019 aveva già disposto la proroga della validità dell'accreditamento fino al 31 dicembre 2020, per cui sono in corso le procedure di rinnovo;
- le strutture afferenti all'area della residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera della salute mentale in scadenza nel 2020, che sono tenute a presentare domanda di rinnovo.

B.2.2 Istanze di rinnovo dell'accreditamento istituzionale riferite a soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie. Determinazioni per l'anno 2020

Le strutture accreditate che erogano prestazioni socio sanitarie in scadenza nell'anno 2020, devono presentare istanza di rinnovo entro il 15 ottobre 2020. L'accreditamento attuale è prorogato fino alla conclusione del procedimento di rinnovo.

Si rammenta che l'autorizzazione all'esercizio in corso di validità è condizione minima necessaria per il mantenimento dell'accreditamento istituzionale.

Per i procedimenti regolati dal presente provvedimento, nelle more della piena assunzione da parte di Azienda Zero della funzione di verifica quale Organismo Tecnicamente Accreditante anche per le strutture che erogano prestazioni socio sanitarie di competenza della Direzione servizi sociali, le Aziende Ulss proseguono nello svolgimento della relativa attività per tutto il 2020.

Per ragioni di efficacia ed economicità procedimentale, si propone che i controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate in allegato alle istanze di accreditamento o di rinnovo dell'accreditamento istituzionale siano svolti dalle Aziende U.I.s.s. su tutti i soggetti accreditati al momento della stipula dell'accordo contrattuale, secondo le modalità e il report di rendicontazione di cui alla DGR n. 1266 del 3 settembre 2019 "Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale del Veneto 2019-2021 approvato con DGR n. 63 del 29 gennaio 2019". Analoga verifica sarà svolta a cura delle Aulss, come previsto dalla disciplina nazionale, con riferimento all'accertamento delle incompatibilità. Le risultanze degli esiti di detti controlli saranno comunicati alla Regione per il seguito di competenza.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si propone di adottare per l'anno 2020 le determinazioni sopra esposte sui procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento riferite ai soggetti privati e assimilati.

Si dà atto che il rilascio dell'accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende Ulss e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali

di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatiche e procedurali già stabilite dalla Regione Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge, n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 ""Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

Vista la DGR n. 1145 del 5 luglio 2013" L.r. 23 novembre 2012, n. 43 e l.r. 16 agosto 2002, n. 22. prime determinazioni organizzative nell'ambito della segreteria regionale per la sanità conseguenti alla soppressione dell'agenzia regionale socio sanitaria (Arss)";.

VISTA la DGR n. 1314 del 16 agosto 2016 "Area della dirigenza medica e veterinaria del SSR. Approvazione linee generali di indirizzo in materia di attività a pagamento ex articolo 58, commi 7, 9 e 10, del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell'8.06.2000, di esercizio dell'attività libero professionale in strutture private non accreditate ed al domicilio dell'assistito, nonché in materia di libera professione extramuraria";

VISTA la DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 "Programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018";

VISTA la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 "Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale- Università di Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13marzo 2019";

VISTA la DGR n. 1266 del 03/09/2019 "Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale del Veneto 2019-2021 approvato con DGR n. 63 del 29 gennaio 2019";

VISTA la DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019 "Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR 1673 del 12 novembre 2018";

VISTA la DGR n. 344 del 17 marzo 2020 "Approvazione del Piano avente ad oggetto "Epidemia COVID-19: interventi urgenti di sanità pubblica";

VISTI l'art. 2, comma 2 e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

2. di adottare per l'anno 2020 le determinazioni sopra esposte sui procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento riferite ai soggetti privati e assimilati;
3. di fissare in 180 giorni il termine del procedimento di rilascio e rinnovo dell'accreditamento;
4. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento e la Direzione Servizi Sociali, strutture afferente all'Area Sanità e Sociale, per quanto di rispettiva competenza, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto nonché dell'adozione di eventuali rettifiche;
5. di notificare il presente provvedimento alle Aziende Ulss e ad Azienda Zero per quanto di competenza;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.